



VERBALE DI UDIENZA

Nella causa n. 6850/2012 R.G.

Promossa da

I **C**,

ATTRICE

contro

CONDOMINIO D **E N**

CONVENUTO

Il giorno 16.10.2014 ad ore 15,30 innanzi al Giudice dott.ssa Silvia Semprini sono comparsi l'Avv. **G** **F** in sostituzione dell'avv. C. **C** per l'attrice e l'avv. **G** **B** per il Condominio convenuto.

Il Giudice invita a precisare le conclusioni e dispone la discussione orale della lite.

I procuratori precisano come da rispettivi atti cui si riportano integralmente.

Esaurita la discussione il Giudice si riserva di emettere sentenza contestuale con lettura della decisione ad ore 16.30.

Il giudice all'esito provvede dando lettura integrale della seguente sentenza.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

SEZIONE CIVILE

Nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Silvia

GIURE.IT

Sent. n. 1359/14

Dep. 16.10.14

Pub. 281 sexes cpe

Cron. 4254

Rep. 3736/2014

Semprini, all'udienza del 16.10.2014 ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 6850/2012 R.G.

Promossa da

I.C. [REDACTED], elettivamente domiciliata in Reggio Emilia, V. della Previdenza Sociale Pansa n.2, presso lo studio dell'avv. [REDACTED] che lo rappresenta e difende, come da procura in calce all'atto di citazione per impugnazione di delibera dell'assemblea dei condomini 28.09.2012;

ATTRICE

contro

CONDOMINIO D. [REDACTED] E N. [REDACTED] in persona dell'amministratore condominiale pro tempore D. S. [REDACTED] di D. [REDACTED] & C., con sede in R. [REDACTED] E. [REDACTED] via [REDACTED], via [REDACTED], elettivamente domiciliato in R. [REDACTED] E. [REDACTED], V. [REDACTED], presso lo studio dell'avv. ti G. [REDACTED] a B. [REDACTED] e M. [REDACTED] M. [REDACTED] che la rappresenta e difende, come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTO

in punto a: "comunione e condominio, impugnazione di delibera assembleare, spese

Motivi della decisione

Impac s.p.a ricorreva in giudizio per sentire dichiarare le delibere assembleari adottate dal Condominio D. [REDACTED] e



Ned [redacted] in data 26.03.2012 e in data 24.05.2012 invalide/inefficaci ai sensi dell'art. 1136, VI co., c.c. e per l'effetto annullarle e per ottenere la condanna del Condominio D[redacted] e Ned [redacted] in persona dell'amministratore, a risarcire all'odierna attrice il danno all'immagine patito, ed ogni altro danno patito, quantificati nella misura di euro 50.000,00 o in quella diversa che verrà accertata in corso di causa e/o determinabile in via equitativa, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo.

Si costituiva il Condominio D[redacted] e Ned [redacted] chiedendo il rigetto delle domande avanzate da parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto ed in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari.

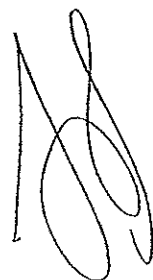
1) Sulla illegittimità delle delibere impugnate.

Premesso che la riconosciuta tempestività dell'opposizione si lega ad un difetto di convocazione dell'assemblea, va rilevata l'illegittimità delle delibere impugnate.

Al riguardo si osserva che dagli atti di causa non è emersa la prova che l'avviso della convocazione dell'assemblea in data 26.03.2012 e quello relativo alla convocazione dell'assemblea in data 24.05.2012 sia stato correttamente recapitato alla destinataria come sostenuto dal convenuto. La documentazione offerta al riguardo da parte del Condominio, ossia le distinte del servizio TNT (di cui ai docc. nn. 4 e 5), infatti non attesta che Impac spa sia stata avvisata (art. 1136, VI co., c.c.) e che gli avvisi di convocazione siano stati comunicati all'interessato nei termini (art. 66 disp.att. c.c.), trattandosi di prospetti predisposti dallo stesso Condominio che al più possono attestare l'invio delle convocazioni ma da cui nulla può derivarsi riguardo al relativo esito.

La mancata convocazione rende le delibere impugnate annullabili (secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, cfr. ad es. Cass. 04/8493, Cass. 00/1292) e va, per quanto sopra, accolta la domanda di parte attrice.

2) sulla richiesta dell'attrice di risarcimento del danno



d'immagine e di ogni altro danno dalla stessa patito.

Dalla lettura delle delibere impugnate risulta che le stesse erano caratterizzate da un contenuto meramente programmatico-sollecitatorio (v. nello specifico articoli 008.0 e 0010.0 del verbale di assemblea in data 26.03.2012 e articolo 005.0 del verbale di assemblea del 24.05.2012) da cui non può evidentemente derivare alcun tipo di danno.

In altri termini, anche qualora le delibere non fossero annullate, esse non potrebbero costituire fonte di danni causalmente riconducibili alle delibere stesse.

La domanda di risarcimento danni deve essere pertanto rigettata.

La spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, stante il valore indeterminato della controversia ed in considerazione del rigetto della domanda di risarcimento danni, come da dispositivo.

P.Q.M.

- annulla le deliberazioni impugnate dall'attrice ed assunte in data 26.03.2012 e in data 24.05.2012 dal condominio convenuto;
- rigetta la domanda dell'attrice di risarcimento danni;
- condanna il condominio convenuto a rifondere all'attrice le spese di lite che si liquidano in euro 600,00 per onorari ed euro 482,15 per spese oltre IVA e CPA come per legge.

Reggio Emilia, 16.10.2014

Il GOT
dott.ssa Silvia Semprini

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
DEPOSITATO

16 OTT 2014

IL CANCELLIERE
P. ASSETTELE GIUNIZIARIO
P. 03/08/2014